

OK

2006
Sentenza
N° 2525

R.G. 9093/05

26 GIU. 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Cr. N° 2329

Rep. N° 3426/A

Oggetto

intermediat.
finanziaria

in persona dei magistrati

Dott.A.Vigotti

Presidente

Dott.C.Casanova

Giud.relatore

Dott.R.Silvestri

Giudice

ha pronunciato la seguente la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da
ASSOCIAZIONE SPORTELLO DEL CONSUMATORE in persona
del suo Presidente p.t, COMITATO SAN GIORGIO PER LA
DIFESA DEI SOCI DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE in
persona del suo Presidente p.t, sigr Silvio Eric

Mele e personalmente i sigri
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

elett.dom.tù presso e nello studio
dell'avv.S.A.Vignolo che li rappresenta e difende
come da delega in calce all'atto di citazione

contro

BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A. ora BANCA POPOLARE
TIZIANA SOC. COOP in persona della procuratrice
BIPIELLE SOCIETA' GESTIONE CREDITO SPA,
elott.dom.presso e nello studio rappresentata e
difesa dagli avvti V.Mariconda e G.Genovesi come da
delega in calce alla copia notificata dell'atto di
citazione

OGGETTO nullità contratto negoziazione titoli

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

Piaccia all'ill.mo Tribunale Civile di Genova, *contrariis reiectis*

1) Accertare e dichiarare inesistenti e/o nulli e/o invalidi e/o inefficaci, ed
in subordine annullare e/o dichiarare risolti per grave inadempimento della
convenuta, il tutto per i motivi di cui in narrativa, i contratti di negoziazione sorti
tra le parti ed aventi ad oggetto le obbligazioni Parmalat, acquistate
rispettivamente da

██████████ e ██████████ per Euro 58000 (come
residuo degli acquisti avvenuti originariamente in data 03.02.2000
per Euro 26000 e in data 14.02.2000 per Euro 90000) su polizza titoli
n. ██████████ presso Ag. 3 di Genova (corrispettivo totale
dell'operazione Euro 54409.32)

██████████, ██████████ e ██████████ in data
18.01.2000 per Euro 16000 su polizza titoli n. ██████████ presso
Ag. 3 di Genova (corrispettivo totale dell'operazione Euro 15936)

██████████ e ██████████ in data 13.08.2001 per Euro 13000 su
polizza titoli ██████████ presso Ag. 7 di Genova (corrispettivo
totale dell'operazione Euro 13261.01)

██████████ e ██████████ in data 15.01.2003 per
Euro 7000 su polizza titoli n. ██████████ presso Agenzia n. 7 di
Genova (corrispettivo totale dell'operazione Euro 7206.41)

██████████ e ██████████ in data 10.10.2001 per Euro
13000 su polizza titoli n. ██████████ presso Agenzia di Camogli
(corrispettivo totale dell'operazione Euro 13189.92)

SCELLEMBRID Tiziana e BORRE' Liliana in data 01.08.2001 per Euro

13000 e in data 29.12.2001 per Euro 10000 su polizza titoli n. [REDACTED] presso Agenzia di Canogli (corrispettivo totale dell'operazione Euro 28170.13)

[REDACTED] e [REDACTED] in data 27.09.2001 per Euro 50000 su polizza titoli n. [REDACTED] presso Agenzia di Cogoleto (corrispettivo totale dell'operazione Euro 50224.61)

2) Accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o invalida e/o inefficace, ed in subordine annullare e/o dichiarare risolta, per i motivi di cui in narrativa, qualunque altra pattuizione contrattuale compresa e/o connessa e/o contestuale e/o dipendente rispetto ai rapporti oggetto di causa.


3) Condannare di conseguenza la BANCA POPOLARE DI LODI S.C.A.R.L. alla restituzione, in favore dei conchiudenti, delle somme *ut supra* specificate, oltre interessi legali dalla data della stipula dei contratti al soddisfo.

4) In ogni caso, dichiarare la responsabilità contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale della Banca convenuta, per i motivi di cui in narrativa, e condannare di conseguenza la BANCA POPOLARE DI LODI S.C.A.R.L. al rimborso delle spese e al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - derivati ai conchiudenti per i fatti descritti in narrativa, nella misura che risulterà dagli espletandi incumbenti o nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia.

5) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'Avv. Stefano Andrea Vignolo che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito le competenze professionali.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

Piaccia al Tribunale Ill.mo , respinta ogni
contraria istanza eccezione e



una del versamento al saldo.

In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie, generiche irrilevanti e valutative, così come l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc;


nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede esser ammessi alla prova contraria.

Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel giugno 2005, l'Associazione Sportello del Consumatore, il Comitato San Giorgio per la difesa dei soci delle istituzioni creditizie ed i sigri [REDACTED] ed altri quattordici investitori meglio in epografe indicati, evocavano in giudizio la Banca Popolare di Lodi scarl esponendo:

- che su consiglio di un funzionario dell'ex Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, poi incorporato nella Banca Popolare di Lodi, essi risparmiatori avevano comprato tra gennaio 2000 ed agosto 2003 titoli obbligazionari del gruppo PARMALAT, complessivamente per e.185.000;
- che essi non erano stati affatto avvertiti della grave crisi già in atto nel settore, di cui apprendevano solo dalla stampa, nel successivo



dicembre 2001;


che essi risparmiatori si erano rivolti all'Associazione "Lo Sportello del Consumatore" ed al Comitato "San Giorgio" dando loro mandato per la migliore tutela dei loro diritti sia in sede penale che civile;

- che nonostante i tentativi di bonaria definizione, controparte nulla aveva risposto.

Chiedevano pertanto accertarsi l'invalidità[✓] dei contratti per ottenere la restituzione di quanto versato , oltre il risarcimento del danno.

Deducevano infatti che il comportamento della Banca convenuta era censurabile sotto diversi profili, e segnatamente per aver violato gli artt.5 art.21 del TUF che impongono correttezza e trasparenza nelle contrattazioni mobiliari, l' art. 26 CONSOB che impone il rispetto delle regola del mercato, circa il contenimento dei costi e la redistribuzione del rischio all'interno del sistema creditizio e non sull'ignaro consumatore cui devono assicurare un risultato utile dell'operazione.

Precisavano che tra le obbligazioni acquistate vi erano - Parmalat finance corporation Bv, titoli ad alto rischio, destinati ad investitori istituzionali e non a clienti privati, (essendo ^{talune} ancora nel Grey

A handwritten signature, possibly 'G. P.', is located to the right of the text. Below it is a large, circular scribble or signature.


market) e che si trattava di obbligazioni fatte per eludere l'obbligo di trasparenza, trattandosi un corporate bonds emesso da imprenditore sottoponibile a fallimento.

Aggiungevano che le obbligazione erano state emesse sul mercato estero, da una società finanziaria per importi superiori al capitale, e quindi col rischio di non averle in restituzione, oltre ad essere a lunghissima scadenza, a non avere un rating di riferimento, ovvero , nei casi in cui esso era presente, ad essere tale da collocare i titoli tra quelli speculativi.

Inoltre, il titolo non circolava sui mercati pubblici controllabili , ma sul c.d. euromercato, una rete privata di collegamento tra operatori finanziari, con categorica esclusione dei risparmiatori.

Lamentavano quindi che la Banca avesse scaricato sui clienti , obbligazioni che aveva in portafoglio, ponendo in essere, pertanto, anche un'operazione in conflitto d'interessi.

Nel presente caso l'intermediario avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche del prodotto, nonché quelle del proprio cliente ed offrirgli quindi solo prodotti adeguati, dando tutte le informazioni per




di consenso informato.

poiché ciò non era avvenuto deducevano in primo luogo la nullità del contratto, avendo essi avuto intenzione di acquistare obbligazioni italiane, non estere e non avendo avuto adeguate notizie circa l'acquisto poiché le proposte della banca si riferivano ad obbligazioni Parmalat in modo molto generico.

Affermavano, poi, che la Banca non aveva assunto, come sarebbe stato invece suo dovere fare, alcuna informazione circa la loro propensione al rischio, non tenendo conto che le somme investite rappresentavano l'accantonamento di una vita lavorativa, e che essa aveva omesso di far loro sottoscrivere il documento generale sui rischi e di dar loro il regolamento d'emissione delle obbligazioni, non conoscibile anche perché nel contratto non si indicava alcun codice ISIN a ciò necessario.

Affermavano comunque che i contratti violavano i fondamentali diritti dei consumatori posti dalla L.281/1998 ed erano comunque annullabili per vizio del consenso per essere stati i risparmiatori indotti in errore essenziale circa la natura del titolo acquistato, o comunque per dolo contrattuale




posto in essere dal controparte per liberarsi da obbligazioni rischiose in portafoglio.

In ogni caso, sussistendo una responsabilità della Banca (contrattuale, precontrattuale, ed extracontrattuale), essendo la essa tenuta ad un comportamento secondo buona fede, e correttezza imposto dall'art. 1337 cc e 1375 cc, la convenuta era comunque responsabile per non aver comunicato l'esistenza di notizie che rendevano probabile il default della Parmalat.

Affermava altresì parte attrice la legittimazione delle Associazione e del Comitato che avevano curato stragiudizialmente gli interessi dei risparmiatori ed erano ora in causa per sostenerne le ragioni.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare Italiana, già Banca Popolare di Lodi eccependo innanzitutto che le associazioni attrici non avevano interesse ad agire o comunque legittimazione ad agire per i risparmiatori.

Negava, poi, avere avuto sentore di problemi circa le obbligazioni oggetto dei contratti in esame, atteso che il default del gruppo Parmalat era stato improvviso e si era verificato solo nel dicembre 2003, onde non avrebbero potuto esservi avvisaglie dal gennaio 2000, epoca in cui le artificiose




manovre di Parmalat avevano tratto in inganno anche la CONSOB.

Affermava poi che le obbligazioni avevano un rating BBB, non speculativo, e come essa Banca non potesse essere al corrente della situazione reale di Parmalat, e che essa avrebbe potuto essere ritenuta responsabile delle perdite patite dai singoli investitori solo laddove fosse stato da loro dimostrato che, se informati di tale situazione, essi avrebbero investito in altro diverso modo.

Precisava che molti tra gli attori avevano firmato il documento RISCHI GENERALI, ed anche se le obbligazioni erano state emesse da società olandese, esse facevano comunque capo a Parmalat spa, società italiana.

Affermava non esserci stato conflitto di interessi perché essa aveva comprato i titoli solo per rivenderli ai clienti e di non aver fatto attività di sollecitazione, essendo ben possibile per l'operatore istituzionale, anche per i titoli circolanti sul c.d. euromercato, cedere gli stessi ai singoli risparmiatori che ne avessero fatto richiesta, come era avvenuto nel caso in esame.

Evidenziava come i risparmiatori avessero un profilo di rischio del tutto compatibile con gli



investimento in esame e come molti si fossero rifiutati di fornire informazioni in proposito.


Gli attori avanzavano quindi istanza per la fissazione dell'udienza di discussione, e dopo la nomina del Giudice relatore, era disposta con decreto l'udienza di comparizione delle parti ; depositate le rispettive conclusioni, all'udienza dell'11.5.06 le parti discutevano la causa davanti al Collegio.

All'esito della discussione , il Collegio , ritiratosi in camera di consiglio, provvedeva ex art.16 c.5 d.Lvo 5/2003 , riservandosi il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi, stante la particolare complessità della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

circa la legittimazione ad agire dell'Associazione Sportello del Consumatore e del Comitato San Giorgio L'eccezione sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione dell'Associazione e del Comitato sopradetti e' fondata.

Come ha affermato già in proposito la giurisprudenza di merito (cfr.Trib.Milano, 15.9.04 su www.ilcaso.it), anche di questo stesso ufficio (cfr. sent.21.6.05) le azioni per le quali sono legittimate le associazioni di consumatori ed



utenti ex L.281/1998 non si classificano come "class Action" essendo invece azioni a tutela di un interesse diffuso riconducibile ad una determinata categoria di consumatori di cui l'associazione si può far carico a livello collettivo.

Ma nel caso in esame, in cui la domanda svolta dai singoli risparmiatori attiene ad un diritto concreto e personale (e non invece collettivo) proprio di ciascuno di loro, non possono ravvisarsi gli estremi per una legittimazione dell'associazione e del comitato odierni attori.

Del resto, neppure potrebbero portare a diversa conclusione i mandati sottoscritti dai risparmiatori e versati in atti , dai quali si desume che i risparmiatori erano ben edotti della necessità, in caso di azione giudiziale , di dover rilasciare ulteriore mandato e/o procura nei confronti dei mandatari , procuratori avvocati difensori e/o consulenti" (cfr doc.5 di parte attrice, ultime righe p.2) ^{ove si} dimostra chiaramente che il mandato conferito non poteva che avere il limitato scopo di intavolare trattative, ma non certo quello di conferire alla Associazione ed al Comitato , una procura conferente poteri sostanziali tali da legittimare le stesse all'azione per conto degli

Interessati.

Ne' puo' ravvisarsi un interesse diretto di tali enti, in ragione delle finalita' di tutela dei risparmiatori che li ispirano e che sono riportate, ovviamente, nei rispettivi statuti, poiche' in citazione non viene avanzata neppure una domanda da parte loro.

Tra questi soggetti e la Banca convenuta equa appare la compensazione delle spese di lite.

circa i contratti posti in essere dagli attori:

1) sigri [redacted] - [redacted] ed i
sigri [redacted] - [redacted] e [redacted]

circa la rilevata nullita'


Questi attori hanno sottoscritto , ancora nel lontano 1992 i sigri [redacted] , e nel 1993 i sigri [redacted] e [redacted] , un contratto per la negoziazione titoli relativi agli ordini che sarebbero stati dagli stessi impartiti.

In tali contratti si prevede che gli ordini avrebbero dovuto essere impartiti "~~gli ordini sono conferiti~~" di norma per iscritto; qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, ne fa piena prova la relativa annotazione nei registri dell'azienda di credito".

Dalla documentazione versata da parte convenuta, non risulta affatto che , nel caso, siano stati impartiti per iscritto gli ordini di acquisto dei titoli obbligazionari per cui e' causa, ne' che vi sia stato un ordine per telefono, debitamente annotato.

Giova sul punto ricordare, allora che, pur anche ritenendo la sopravvivenza dei contratti quadro sottoscritti nel 1992-93, e non piu' rinnovati nella vigenza del nuova TUF n.58/1998 , essendo gli acquisti del 2000, ad essi deve applicarsi la previsione di cui all'art.23 del citato Testo unico secondo cui "i contratti relativi alle prestazioni di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob .. puo' prevedere con regolamento che ...particolari tipi di contrattti possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratte e' nullo".

La normativa prevede quindi la possibilita' di forme alternative a quella scritta, segnatamente indicate nell' art.31 Reg.Consob 11522/98 che esenta dalla forma scritta i contratti conclusi a distanza, e



secondo cui l'ordine puo' essere telefonico e deve allora essere registrato su supporto duraturo, ovvero puo' essere impartito on line con l'obbligo di conservazione.

Sono quindi imposte formalita' di decisiva importanza non solo per l'attestazione della conclusione del contratto ma anche per il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza imposti agli intermediari.

E' allora evidente che la necessita' di rispettare tali obblighi riguarda non tanto "l'accordo quadro" identificabile con il mandato di negoziazione titoli, quanto invece le singole operazioni di investimento che hanno ben piu' rilevanti ripercussioni sugli investitori.

Cio' anche tenuto conto dell'evoluzione normativa susseguitasi nel settore, poiche' le modifiche apportate all'art.6 lett c della L.1/1991, prima dall'art.18 del D.Lgvo 415/1996 e successivamente dall'art. 23 TUF, hanno intensificato la tutela dell'investitore poiche' mentre la L.1/1991 richiedeva la forma scritta ma facendo piu' espresso riferimento al contratto quadro, il D.Lgvo 415/96, prima, ed ora l'art. 23 del TUF facendo riferimento ai "contratti relativi ai servizi di investimento"



utilizzano un' espressione che, seppure non univoca, testimonia l' intenzione del legislatore di fornire maggiore tutela anche per quanto riguarda i singoli ordini di borsa.

Deve pertanto condividersi quanto affermato dalla dottrina secondo cui il rispetto della forma scritta e' necessaria anche per i singoli ordini di borsa e non solo per il mandato di investimento (cfr. anche in giurisprudenza Trib.Milano ord.7.10.04 su www.judicium.it).

Nel caso degli attori sopraindicati , quindi , ricorre un' ipotesi di nullità dei contratti, onde la relativa domanda deve essere accolta con conseguente restituzione delle somme versate.

Per converso, tale domanda deve respingersi per tutti gli altri attori, che risultano aver sottoscritto un ordine d'acquisto.

circa la domanda di annullamento per vizio del consenso

Esaminando la posizione degli altri attori, non merita di essere accolta, neppure, la domanda diretta ad ottenere l'annullamento dei contratti per vizio del consenso, atteso che parte attrice non ha affatto indicato in cosa sarebbe consistito l'errore in cui essa sarebbe incorsa atteso che la doglianza


si incentra sul fatto di aver avuto errate indicazioni non sull'oggetto del contratto o sui diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale, ma sulla solvibilità dell'emittente le obbligazioni, alla quale è allora correlata la convenienza economica dell'affare.

Come già affermato da questo Tribunale in un analogo caso (cfr Trib. Ge. 13.4.06 rel. Zuccolini) "poiché incombe su chi promuove l'azione di annullamento la prova dell'errore ... era onere dell'attore dimostrare non già l'errore di valutazione economica ma di avere in concreto eseguito l'operazione sotto l'influsso di una falsa rappresentazione della realtà con riferimento a fatti o criteri di stima influenti sulla valutazione economica dell'affare assunti nella particolare contrattazione intervenuta, quali elementi essenziali del consenso.

e. e.

Ancora meno parte attrice ha indicato in cosa sarebbero consistiti gli artifici adottati dalla controparte per carpire il consenso agli acquisti.

La circostanza, poi, che negli ordini di acquisto fosse inserita l'indicazione dell'inadeguatezza dell'operazione, seppure insufficiente, come si dirà, per fornire la prova che la Banca abbia dato




informazioni adeguate a rendere parte attrice consapevole degli effettivi rischi dell'operazione, rende per converso evidente come non possa ravvisarsi alcuna intenzione diaggirare il cliente.

circa la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta

circa l'obbligo di fornire adeguate informazioni

Deve allora valutarsi l'ulteriore censura mossa da parte attrice circa la responsabilita' contrattuale della Banca che sarebbe caduta in un grave inadempimento ai propri obblighi per il difetto di adeguata informazione e di correttezza, atteso che grava sugli intermediari nell'attivita' di servizi di investimenti ed accessori, in forza dell'art. 21 TUF, tra l'altro comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati, acquisire le informazioni necessarie ai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Per dimostrare la correttezza del proprio operato, la Banca convenuta, su cui incombe il relativo onere probatorio, ha affermato che gli attori avevano sottoscritto il contratto di negoziazione dei titoli, erano investitori avveduti, che non



avevano voluto fornire informazioni circa il loro profilo di rischio e che, comunque, fino al 2003 la situazione era tale per cui nulla faceva sospettare che vi fossero problemi di solvibilità del gruppo Parmalat, assolutamente ignoti ad essa convenuta.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Per meglio comprendere quali informazioni dovessero essere fornite deve ricordarsi che le obbligazioni di cui si tratta risultano pacificamente essere state emesse da una società del gruppo Parmalat, collocati, come afferma la stessa convenuta, sul mercato primario ad investitori istituzionale, poi acquistati da altri investitori istituzionali ed infine negoziati sul mercato secondario in assenza di prospetto informativo (cfr conclusionale Banca convenuta p.23-24), essendo il titolo emesso da Parmalat Finance Corporation BV, società di diritto straniero.

Ed allora, appare assolutamente dirimente, il fatto che, come risulta dalle difese attoree non contestate, perciò da ritenersi pacifiche in causa, la società emittente aveva proceduto alle emissioni obbligatorie per somme di gran lunga superiori al proprio capitale, spostando a varie

riprese, in avanti nel tempo, il proprio impegno di restituzione del prestito.


L'informazione circa una simile sottocapitalizzazione è assorbente rispetto ad ogni altra, essendo evidente, in una simile situazione, il rischio concreto che la società non potesse far fronte ad alcuna restituzione.

Pertanto solo essendovi la prova che gli attori erano stati informati di tale circostanza, potrebbe ritenersi che essi abbiano agito consapevolmente, e debbano pertanto assumersi il rischio di una simile eventualità.

Prove in tal senso, però, non ne sono state fornite, e mentre parte attrice ha capitolato alcune prove, dirette a dimostrare l'insufficienza delle informazioni sul titolo, prove cui ha poi rinunciato, la Banca convenuta, limitatasi a richiedere l'eventuale controprova, non ha neppure indicato testi sul punto.

Possono essere allora valutati solo i documenti versati.

Deve, innanzitutto, tenersi presente che, oltre agli "incarichi" di negoziazione ricezione e trasmissione ordini (cfr doc. 12; 19; 24; 32; 41), che gli attori ebbero a sottoscrivere, risulta che




essi riceverono anche il "Documento informativo" menzionato nelle prime righe dei suddetti contratti.

La consegna di tale documento, tuttavia, non vale affatto a soddisfare i doveri gravanti sulla Banca ai sensi dell'art. 21 del TUIF e della disciplina regolamentare di attuazione, essendo pacifico che esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari.

Ed infatti il documento non garantisce affatto quella informazione concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, poiche' incombe sull'intermediario fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi, e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio (cfr. art.28 Reg. Consob 11522/1998).


In nessuno dei documenti versati, risulta, allora che sia mai stato reso noto ai clienti la reale natura del titolo, e dell'emittente, ed in particolare la circostanza della sottocapitalizzazione rispetto al debito.



Anche a voler aderire alla tesi della convenuta secondo cui il prospetto informativo e la nota integrativa previste all'art.94 dpr 58/1998 non siano qui necessarie, trattandosi di titoli destinati al mercato primario, una circostanza di così rilevante interesse per l'investitore avrebbe dovuto essere resa nota attraverso la consegna dell'offering circular, che deve contenere dettagliate informazioni sull'emittente e che viene messa a disposizione degli investitori professionali.

Deve allora notarsi che, come risulta ulteriormente dai documenti versati dagli attori in causa, fin dalla citazione e non contestati, proprio da tale documento che accompagna l'emissione 6,25% 2000-2005 (cfr doc.14) risulta che il capitale dell'emittente era pari ad e.2.700.000 a fronte di un indebitamento totale di e.1.967.468.169.

Se quindi è ben vero che il gruppo Parmalat è stato investito da un grave dissesto anche per fatti rilevanti sotto il profilo penale, come affermato da parte convenuta, deve però escludersi che prima del default non vi fossero già notizie allarmanti, quale la situazione emergente dalla circular offering di cui si è detto, di cui gli




investitori professionisti disponevano e di cui potevano ed avevano l'onere di tener conto, rendendone partecipe la clientela.

L'aver omesso tale informazione appare inadempimento molto grave.

Ne' giova alla convenuta affermare che erano state date ai clienti informazioni esaurienti, tanto che era stata anche segnalata la inadeguatezza anche se non tutti avevano fornito informazioni sulle loro prospettive di investimento e di rischio.

Sul punto deve affermarsi, innanzitutto, che l'obbligo di valutare la adeguatezza dell'operazione vige in via generalizzata ed indistinta in capo alla Banca, anche laddove, come per alcuni tra i clienti in esame, essi abbiano rifiutato di dare indicazioni, dovendo l'adeguatezza essere valutata in riferimento all'età alla propensione al rischio alla professione dell'investitore (cfr cfr comunicaz. Consob 21.4.00 n. 30396).

Inoltre, circa le comunicazioni date dalla Banca ad alcuni dei clienti (non però, ad esempio, a ██████████, cfr doc.20) secondo cui si segnalava che "l'operazione oggetto del presente ordine e' un'operazione non adeguata" si osserva che —
alcuni tra questi investitori, ma non tutti



(infatti per sig. [redacted] risulta l'avvertimento, ma non la doppia firma) [redacted] hanno sottoscritto l'autorizzazione a procedere chiedendo che l'operazione venga comunque effettuata (cfr. in tale ultimo senso per i sigri [redacted], [redacted] - [redacted] e [redacted] nei cui moduli compare tale avvertimento e le due firme dei clienti).

Sul punto l'art.29 Reg.Consob precisa che , quando gli intermediari ricevono disposizioni relative ad un'operazione non adeguata "lo informano di tale circostanza, e delle ragioni per cui non e' opportuno procedere alla sua esecuzione".


Ora , nel presente caso, non solo non sussiste alcuna prova circa il contenuto specifico delle informazioni che la Banca avrebbe dovuto fornire sul titolo, ma e' documentalmente provato che neppure vennero fornite informazioni circa le ragioni che avrebbero reso inadeguata l'operazione. Ed infatti nessuna delle caselline presenti sui moduli , e che ricollegano l'inadeguatezza a sei ipotesi relative agli obiettivi di investimento, all'oggetto, alla situazione finanziaria dell'investitore, alla tipologia , alle dimensioni) e' stata vergata.



Ed allora , pur anche affermando che l'informazione sia stata pure data , risulta per tabulas che essa si e' esaurita in una mera enunciazione, del tutto inidonea a fornire al cliente gli elementi per comprendere la natura dell'operazione ed il perche' non si attagliasse alle sue esigenze, in modo che l'ordine dato potesse ritenersi davvero consapevole e voluto.

Infine deve ancora osservarsi che uno degli acquisti dei sigri ██████████ (in data 28.12.01) avvenne nel grey market, circostanza assolutamente pacifica in causa (tralasciando altre operazioni analoghe , di cui si e' gia' ritenuta la nullita') ovvero prima dell'immissione del titolo nel circuito degli operatori specializzati, cui esse erano riservate, ed e' altrettanto pacifico che non venne consegnato loro alcun prospetto informativo.


Se tale era la situazione, appare allora evidente che , quand'anche gli attori avessero avuto notizia della futura e prossima emissione di titoli neppure ancora esistenti sul mercato, e per di piu' riservati al mercato primario, e ne avessero fatto richiesta d'acquisto *spontaneamente* , senza esserne sollecitati dalla Banca , chiedendole al contrario che si attivasse per procurarli , come affermato



dalla convenuta, sarebbe stato onere di quest'ultima dimostrare di aver adempiuto al preciso onere di fornire tutte le informazioni necessarie a rendere edotti i clienti della tipologia del titolo, proprio tenuto conto che la libera circolazione poteva esservi solo tra operatori e non tra consumatori.

Essendo le obbligazioni riservate al mercato primario, cio' doveva comportare un obbligo di diligenza ancora maggiore per la Banca che doveva rendere note tutte le caratteristiche del titolo ai risparmiatori, e come, ancor piu' sussistesse, proprio per tale ragione, l'obbligo della consegna del prospetto informativo nella quale si sostanziava l'adempimento di tale obbligo di informazione e correttezza imposto dall'art. 21 TUIF alla Banca convenuta.

Ne' puo' infine aver rilievo affermare che taluni degli investitori avessero dichiarato la loro alta propensione al rischio, atteso che , un conto e' investire sapendo di affrontare un elevato rischio , di cui devono accettarsi le conseguenze , se del caso negative, un conto e' l'investimento inconsapevole posto in essere dagli odierni attori. In relazione agli acquisti effettuati quindi dai

A large, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping loops and a long tail.


sigri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
deve dichiararsi che la Banca convenuta è stata
inadempiente ai propri obblighi istituzionalmente
assunti, e che tale inadempimento è di particolare
gravità tanto da imporre la risoluzione del
contratto.

circa gli effetti restitutori conseguenti alla
declaratoria di nullità e di risoluzione degli
ordini

Dalla declaratoria di nullità relativamente agli
ordini dei sigri [REDACTED]-[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] da un lato e
dalla risoluzione per inadempimento della convenuta
in relazione agli ordini di acquisto degli altri
attori, consegue la restituzione delle somme
rispettivamente versate dai singoli attori, sulla
cui entità non vi è alcuna controversia.

Nessun dubbio poi che l'effetto restitutorio
conseguente alla presente sentenza comporti anche la
restituzione da parte degli investitori, dei titoli
alla Banca.

Circa la domanda di risarcimento del danno, che gli




attori affermano essere derivati loro dai contratti in esame, essa non merita accoglimento, non risultando alcun elemento da cui inferirne la sussistenza.

Resta così assorbita la domanda di parte convenuta che aveva chiesto, nell'ipotesi di accoglimento di tale domanda, si tenesse conto delle cedole percepite dagli attori nel tempo per la determinazione del danno (cfr. comparsa di costituzione p.45).

Per quanto riguarda , invece, la domanda di restituzione delle cedole svolta in via subordinata all'eventuale accoglimento delle domande restitutorie avanzate dagli attori, si osserva che, relativamente ai casi in cui è stata dichiarata la nullità degli ordini , detta restituzione non può essere disposta siccome deve presumersi che il precepimento dei frutti sia avvenuto in buona fede da parte degli attori e stante il principio desumibile dal cordinato disposto di cui agli artt. 820 e 1148 cc.

Invece , relativamente alla sopraesposta pronuncia di risoluzione , la domanda di restituzione delle cedole deve essere respinta stante la previsione di cui all'art.1458 cc secondo cui " l'effetto della



risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite" come gia' in altra occasione affermato da questo Ufficio (cfr sent. Goggi/Monte Paschi Siena , del 16.2.06).

Sulle somme dovute agli attori in restituzione decorrono gli interessi legali a far data dalla domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi a carico della parte convenuta cos' come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore che se ne e' proclamato antistatario.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte cosi' decide:

dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'ASSOCIAZIONE SPORTELLO DEL CONSUMATORE e del COMITATO SAN GIORGIO PER LA DIFESA DEI SOCI DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE, dichiarando compensate le spese di lite tra questi soggetti e parte convenuta; dichiara la nullita' dei contratti d'acquisto intecorsi tra gli attori sigr [REDACTED] e [REDACTED] da un lato e la convenuta dall'altro, nonche' tra [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

da un lato e la convenuta dall'altro;

dichiara l'inadempimento contrattuale della
convenuta e la risoluzione dei contratti intercorsi
tra la stessa ed i signori [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED];

dichiara tenuta e condanna BANCA POPOLARE DI LODI
ora BANCA POPOLARE ITALIANA SOC.COOP in persona
del suo legale rappresentante alla restituzione agli
attori delle somme dagli stessi rispettivamente
versate quale corrispettivo delle operazioni poste
in essere e meglio in epigrafe per ciascuno di loro
indicate, somme da maggiorarsi degli interessi
legali dalla domanda al saldo;

dichiara tenuti e condanna gli attori alla
restituzione alla convenuta dei titoli da ciascuno
di loro acquistati, respinte le altre domande
avanzate in via subordinata da parte convenuta;

pone a carico della parte convenuta soccombente le
spese di lite che liquida a favore della parte
attrice in e.300 per spese, e.1500 per diritti,
e. 6000 per onorari oltre iva e cpa, con distrazione
a favore del procuratore di parte attrice



amministrativo.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
dell' 11.5.06

Il Giudice est.
Dr. C. Casanova

Il Presidente
Dr. A. Vigotti

- TRIBUNALE DI GENOVA -
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 26 GIU. 2006

IL CANCELLIERE